

Marchio CE

Requisiti legali e obblighi per i produttori di bitume

Dr. Alberto Madella

Coordinatore Gruppo di lavoro CEN TC 336 WG1

“Materiali bituminosi per applicazioni stradali”

La legislazione

Negli stati dell'UE, per tutti i materiali da costruzione è obbligatoria la conformità alle caratteristiche minime previste dalla specifica.

Deve essere dimostrata con l'apposizione del Marchio CE sul prodotto finito.

Ai sensi della Direttiva CE 89/106

il bitume è diventato
“materiale da costruzione”



La marcatura CE si inquadra nello scopo generale della direttiva CPD 89/106: offrire al mercato un prodotto con caratteristiche certe e dimostrabili, nell'ottica della qualità e del miglioramento dei materiali da costruzione.

Il marchio CE per i bitumi è una autocertificazione di conformità di prodotto, richiede l'obbligo di rispettare i requisiti essenziali dell'Annesso ZA della norma EN 12591

- L'elenco delle norme di specifica dei materiali è nella GU UE del 18-12-2009
- Il Marchio CE viene rilasciato da parte di un Organismo Notificato (O. N.) nominato dal Ministero Infrastrutture
- L'elenco degli O. N. si trova in :
<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm>
- Gli O.N.: possono operare anche al di fuori dello stato che li ha nominati

- **DPR 246/93 (recepimento Dir. 89/106 CEE)**
 - art. 6.3 incarica Min. Infrastrutture, Sviluppo Economico ed Interno x individuare i materiali
 - art 6.4 specifica i metodi di controllo (sistema 2+ ecc)
 - art. 1.4 per il recepimento dei provvedimenti della GU UE
- **Per gli aggregati c'è già il Decreto 16 Nov. 2009**
- **Manca ad oggi una disposizione per i bitumi, ma la Direttiva e la norma per conseguire il marchio CE non possono essere ignorate in quanto leggi europee.**
- **Il marchio “CE” deve essere introdotto entro 1-1-2011**

Conseguire il CE

- **Conseguire il “CE” significa avere tutti i requisiti previsti e ottenere una certificazione, cioè “confrontarsi” con un Organismo di Controllo**
- **I “confronti” possono portare ad opinioni interpretative diverse sul testo della norma.**
- **L’approccio ai controlli da parte dei vari Organismi Notificati è infatti tuttora abbastanza diversificato**

I sistemi di controllo dovrebbero essere allineati alle linee guida di interpretazione della normativa concordate tra il Sect. Group 15 e il TC 336.

Il documento di riferimento non è mai stato ratificato dall'organismo centrale dei Notified Bodies.

<p>GNB-CPD SG15</p>	<p>Guidance from the Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive 89/106/EEC</p>	<p>NB-CPD/SG15/07/036 rev3 Issued: 21 November 2008 PROPOSAL GUIDANCE</p>
--------------------------------	--	--

**GNB-CPD position paper from SG15
for EN 12591, EN 13924 and EN 14023**

<p>POSITION PAPER FOR THE CERTIFICATION OF FACTORY PRODUCTION CONTROL RELATED TO BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS</p>	
<p>IN COMPLIANCE WITH ANNEX ZA OF:</p>	
<p>EN 12591</p>	<p>Bitumen and bituminous binders – Specifications for paving grade bitumens</p>

- Tra gli argomenti di contrasto il “rilascio di sostanze pericolose** ” previsto dal mandato M124 per la marcatura CE
- La risposta al Mandato da parte del TC336 lo esclude come Essential Requirement, solo perché non ci sono metodi di verifica.
- La risposta è stata accettata: per la certificazione nessun riferimento al rilascio di Dangerous Substances

** Nota: per il contenuto di sostanze pericolose, (ed i potenziali pericoli che ne derivassero) è evidente la prevalenza della vigente normativa REACH (reg. CE 1907-06) che si sovrappone alla CPD

Estratto dal Mandato M124

A - Pure bitumen, polymer modified bitumen

ER	Performance characteristics	Durability
1 and 4	Hardness <i>(including temperature dependence)</i> Resistance to flow / deformation <i>(including temperature dependence)</i> Hardening or Setting ability Cohesion Adhesion	Y <i>(Against ageing, weathering, oxidation, ... as relevant)</i>
2		
3	Release of polyaromatic carbons Release of other dangerous substances*	
5		

Come ulteriore documento di supporto abbiamo l'Addendum nazionale alla EN 12591, recentemente pubblicato da UNI come TR 11361. (la versione attuale contiene alcuni evidenti errori tipografici che potrebbero generare contrasti: il testo di riferimento è sempre la EN 12591)

Gli errori saranno corretti con un'ulteriore edizione, puntualmente “speculare” ai singoli valori previsti dalla EN 12591.

Sistemi di attestazione per il CE

Severità del sistema	1+	1	2+	2	3	4
Compiti del produttore						
Controllo della produzione	X	X	X	X	X	X
Prove sul prodotto secondo FPC	X	X	X			
Prove iniziali			X	X		X
Compiti dell' Organismo Notificato						
Prove iniziali	X	X				X
Certificazione dell'FPC	X	X	X	X		
Sorveglianza dell'FPC	X	X	X			
Prove sui campioni	X					

Requisiti essenziali

Requisiti essenziali previsti nella Guida Nazionale TR 11361 per le classi: 20-30, 30-50, 50-70, 70-100, 160-220

- Misura della penetrazione a 25°C¹
- Punto di rammollimento²
- Resistenza all'indurimento a 163°C³
 - Penetrazione dopo hardening
 - Aumento del punto di rammollimento
 - Variazione di massa durante l'hardening
- Punto di infiammabilità
- Punto di rottura a freddo
- Solubilità

1: informazioni sulla consistenza a temperature intermedie

2: informazioni sulla consistenza a temperature elevate

3: informazioni sulla durabilità


Requisiti essenziali

Considerazioni sulle metodiche, sulle precisioni e sui Notified Bodies

EN 58	campionamento	Occorre dimostrare che venga effettuato come previsto
EN 1426	Penetrazione	Occorre avere uno standard di riferimento
EN 1427	Rammollimento	
EN 12607/1	Condizionamento per invecchiamento simulato	Quali procedure di calibrazione sono utilizzate? E con che frequenza?
EN ISO 2592	Infiammabilità	Dove sono registrate le procedure?
EN 12593	Fraass	E' opportuno un circuito di correlazione, a garanzia dell'affidabilità dei dati (operatori e strumenti) !
EN 12592	Solubilità	

Alcune considerazioni sulla prova EN12607-1. La durabilità è “requisito essenziale” per il marchio CE.


Il test rappresenta per convenzione l'invecchiamento che subisce un bitume durante la lavorazione



E' evidente la "modesta" correlazione su cui si basa il significato dell'analisi.

Le prove sono state condotte su poche classi di bitume, rispetto alle numerose tipologie presenti oggi.

Le condizioni di viscosità dei bitumi sono molto più varie, (modificati e/o bitumi per conglomerati tiepidi)



Nella EN 14023 (specifiche per bitumi modificati) la prima incongruenza: una nota suggerisce di cambiare la temperatura del test EN 12607-1 per alcuni bitumi che hanno viscosità a 160°C >>0,2Pa.s.**

(** = viscosità media di Produzione della miscela bitume-inerti, dai dati della EN13108-1, della EN 12697-31, con il diagramma di Heukelom, o come indicato dallo SHARP

Table 11 — Temperature limits of the mixture

Paving grade of binder	Temperature °C
20/30	160 to 200
30/45	155 to 195
35/50, 40/60	150 to 190
50/70, 70/100	140 to 180
100/150, 160/220	130 to 170
250/330, 330/430	120 to 160

EN 13108-1

- In cantiere si usano temperature + elevate per la produzione di conglomerati con leganti ad elevata viscosità
- Nei casi di molti bitumi “speciali”, il test EN 12607-1 condotto a 163°C perde la correlazione che ne era alla base
- Il bitume ottenuto dal test di invecchiamento simulato” non rappresenta sempre il bitume dopo impasto,
- Le prestazioni richieste per garantire la durabilità “CE” non hanno un corretto supporto normativo

Tutte le prove su bitumi molto viscosi o poco viscosi o “speciali”, dopo “condizionamento secondo 12607-1” non sono appropriate per valutare la “durabilità” del legante, parametro che è una delle garanzie chieste per la marcatura CE

Il WG1/TG3 del CEN TC 336 ha ripreso in esame il metodo per adattarlo a tutte le tipologie di bitumi che sono state sviluppate dopo la pubblicazione della norma ASTM D2872 (attuale EN 12607-1).

**Tornando al marchio CE,
questo è l'esempio
delle informazioni
minime da applicare
sui documenti di
trasporto.
Grazie per l'attenzione
e "buon CE"**



01234

Società XXXXXX

2009

01234-CPD-00234

EN 12591

**Paving grade bitumen:
70/100**

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

➤ **DECRETO 16 nov. 2009**

Individuazione dei prodotti Metodi di controllo della conformità di aggregati

➤ **CEN/TC 336 N 313**

CE marking _ Publication of harmonized standards in the OJUE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 novembre 2009.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Viste le decisioni della Commissione europea 98/598/EC del 9 ottobre 1998, 98/601/EC e 99/469/EC modificate dalla decisione 01/596/EC, con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea 2008/C 321/01 del 16 dicembre 2008 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate: EN 13055-2: 2004, EN 13043: 2002/AC:2004;

Visti i decreti relativi alla comunicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere della Prima Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 21 nell'adunanza del 6 maggio 2008;

Espletata, con notifica 2009/025/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante di aggregati o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2009


*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
MATTEOLI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 51




INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI
E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per gli aggregati le norme europee di riferimento sono:

EN 13043:2002/AC:2004 “Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico” recepita come UNI EN 13043: 2004.

EN 13055-2: 2004 “Aggregati leggeri — Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate” recepita come UNI EN 13055-2: 2005.



SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'


I metodi di controllo della conformità degli aggregati sono quelli riportati nelle Decisioni della Commissione Europea 98/598/EC del 9/10/1998, 98/601/EC e 99/469/EC modificate dalla Decisione 01/596/EC, indicati nelle norme armonizzate di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Uso Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico UNI EN 13043	Uso in elementi strutturali (*)	2+
	Uso non strutturale	4
Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate UNI EN 13055-2	Uso in elementi strutturali (*)	2+
	Uso non strutturale	4

Il Sistema 2+ è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera B, Procedura 1 del DPR n.246/93, comprensiva della sorveglianza, giudizio ed approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica.

Il Sistema 4 è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera B, Procedura 3, del DPR n.246/93.

(*): Si intendono per elementi strutturali tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale




CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di aggregati dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle in funzione dell'uso previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzate di cui all'allegato 1.

La dicitura Si/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione "prestazione non determinata" per tale caratteristica.

Resta invariato per il produttore l'obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l'uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD.




Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali
per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

AGGREGATI (UNI EN 13043)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate	Dichiarazione
Forma dei granuli Dimensione dei granuli Massa volumica delle particelle	4.1.2 Dimensioni dell'aggregato	Si
	4.1.3, Granulometria	Si
	4.1.6 Forma dell'aggregato grosso	Si
	4.2.7.1 Massa volumica delle particelle	Si
Pulizia	4.1.5 Qualità dei fini	Si
Percentuale di superfici frantumate	4.1.7 Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi	Si
Affinità ai leganti bituminosi	4.2.11 Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi	Si
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	4.2.12 Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Si
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura/attrito	4.2.3 Resistenza alla levigazione dell'aggregato per strati superficiali	Si
	4.2.4 Resistenza all'abrasione superficiale	Si
	4.2.5 Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	Si
Resistenza allo shock termico	4.2.10 Resistenza allo shock termico	Si
Stabilità di volume	4.3.4.1 Disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate a aria	Si/NPD
	4.3.4.2. Disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate a aria	Si/NPD
	4.3.4.3 Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	Si/NPD
Composizione/contenuto	4.3.2 Composizione chimica	Si
Sostanze pericolose: Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità al gelo/disgelo	4.2.9.2 Resistenza al gelo e disgelo	Si
Durabilità agli agenti atmosferici	4.2.12 "Sonnenbrand" del basalto	Si/NPD
Durabilità ai pneumatici chiodati	4.2.6 Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati degli aggregati grossi da utilizzare per strati superficiali	Si/NPD
Durabilità allo shock termico	Vedere 4.2.10 Resistenza allo shock termico sopra	Si

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.




Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali
per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

FILLER (UNI EN 13043)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate	Dichiarazione
Finezza/granulometria e massa volumica delle particelle	5.2.1 Granulometria	Si
	5.5.6 Prova di Blaine	Si
	5.3.2 Massa volumica delle particelle	Si
Proprietà di inspessimento	5.3.3.1 Porosità del filler compattato secco (Rigden)	Si
	5.3.3.2 "Anello e palla" dell'aggregato filler per miscele bituminose	Si
	5.5.2 Numero di bitume del filler addizionato	Si
Solubilità in acqua e reattività all'acqua	5.4.1 Solubilità in acqua	Si
	5.4.2 Reattività all'acqua	Si
Pulizia	5.2.2 Fini nocivi	Si
Porosità/volume dei pori	5.3.3.1 Porosità del filler compattato (Rigden)	Si
Perdita all'accensione (solo per ceneri volanti)	5.5.3 Perdita all'accensione di ceneri volanti di carbone	Si/NPD
Rilascio di sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità al gelo/disgelo	4.2.9.2 Resistenza al gelo e disgelo	Si/NPD

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.




Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose
e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate

AGGREGATI (UNI EN 13055-2)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate	Dichiarazione
Massa volumica in mucchio	4.2.1 Massa volumica in mucchio	Si
Dimensione dei granuli	4.3 Dimensione dell'aggregato	Si
Forma dei granuli	4.5 Forma dei granuli	Si/NPD
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	4.10 Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	Si
Percentuale di granuli frantumati	4.11 Percentuale di granuli frantumati	Si
Stabilità di volume	4.12 Resistenza alla disgregazione	Si
Durabilità al gelo/disgelo	4.13 Resistenza al gelo e disgelo	Si/NPD
Resistenza allo shock termico	4.19 Resistenza allo shock termico	Si
Affinità a leganti bituminosi	4.22 Compatibilità tra LWA e bitume	Si
Composizione/contenuto	4.23 Richieste chimiche	Si
Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura/atrito	4.10 Resistenza alla usura dell'aggregato grosso	Si
	4.20 Resistenza alla levigabilità	Si
	4.21 Resistenza all'abrasione superficiale	Si
Pulizia	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Sostanze pericolose: Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.



Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate con leganti idraulici

AGGREGATI (UNI EN 13055-2)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		Dichiarazione
Massa volumica in mucchio	4.2.1 Massa volumica in mucchio	Si
	4.3 Dimensione dell'aggregato	Si
Dimensione dei granuli	4.5 Forma dei granuli	Si/NPD
Forma dei granuli	4.9 Assorbimento d'acqua	Si
	4.14 Suzione di acqua	Si
Assorbimento/suzione di acqua	4.10 Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	Si
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	4.11 Percentuale di granuli frantumati	Si
Percentuale di granuli frantumati/superfici fratturate	4.12 Resistenza alla disgregazione	Si
Stabilità di volume	4.13 Resistenza al gelo e disgelo	Si/NPD
Durabilità al gelo/disgelo	4.23 Richieste chimiche	Si
Composizione/contenuto	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Pulizia	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)


(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate

FILLER (UNI EN 13055-2)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		Dichiarazione
Finezza/granulometria e massa volumica dei granuli	4.2.1 Massa volumica in mucchio	Si
	4.7 Filler, distribuzione granulometrica	Si
Durabilità al gelo/disgelo	4.13 Resistenza al gelo/disgelo	Si/NPD
Proprietà di stiffening	4.17 Proprietà di stiffening	Si/NPD
Porosità/volume dei vuoti	4.18 Vuoti del filler LWA compattato secco	Si/NPD
Solubilità all'acqua	4.23.2 Solubilità	Si
Perdita al fuoco (solo per ceneri)	4.23.3 Perdita al fuoco (solo per ceneri)	Si
Pulizia	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.





Bureau de
Normalisation du
Pétrole

par délégation
authorized by



CEN/TC 336 - Bituminous binders

Secretary:
Sophie Limborg-Noëtinger

Paris, 2010-01-04

CEN/TC 336 N 313

CE marking

Publication of harmonized standards
in the OJUE

**To all CEN members,
To liaisons, affiliates and partners,
To the WG1 and WG2 experts,**

The CEN/TC 336 harmonized standards have been published in the Official Journal of the European Union (OJUE) on 2009-12-18. OJUE 2009/C 309, Volume 52 is attached to this document.

Based upon the CE marking transitional arrangements, detailed in [Guidance Paper J](#), the DApps¹ and DOWs² have been settled as follows:

Reference and title of the Harmonized standards (hENs)	DApp	DOW
EN 12591:2009, <i>Bitumen and bituminous binders – Specifications for paving grade bitumen</i>	1-1-2010	1-1-2011
EN 13808:2005, <i>Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cationic bituminous emulsions</i>	1-1-2010	1-1-2011
EN 13924:2006, <i>Bitumen and bituminous binders – Specifications for hard paving grade bitumens</i>	1-1-2010	1-1-2011
EN 15322:2009, <i>Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders</i>	1-6-2010	1-6-2011

For each hEN, the one-year default co-existence period has been settled. This will therefore be the kick-off for the CE marking implementation process.

¹ DApp = Date of Applicability, i.e. Date of Applicability of the standard as an harmonized standard.

² DOW: Date of Withdrawal (DOW, withdrawal of conflicting national technical specifications) is the same as the date of the end of the co-existence period. After that date, presumption of conformity must be based upon harmonised European specifications (harmonised standards or European technical approvals), available at <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs> of the European Commission NANDO information system.



Bureau de
Normalisation du
Pétrole

par délégation
authorized by



References to the National standard versions of hENs shall now be transposed in each Member State (MS) regulations.

Simultaneously, "Notified" Bodies may be designated by any MS to further operate the attestation procedures and the tasks which must be carried out for the purposes of the certificates of conformity, in accordance with the CPD (Article 18).

Further details on CE marking under the CPD are also available in [Guidance Paper D](#), and more information about harmonised standards may be reached at <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/>

In the meanwhile, should you have further question in the CE marking implementation process, feel free to contact the secretariat.

Yours sincerely,

Sophie Limborg-Nøtinger
CEN/TC 336 secretary